# Enti e associazioni: *excursus* degli adempimenti necessari per godere della devoluzione del 5 per mille

di Luca Caramaschi - dottore commercialista

L'articolo 1, comma 205 L. n.147/13 (Legge di stabilità per il 2014), ha confermato senza modifiche l'istituto del 5 per mille anche per l'esercizio finanziario 2014. Rispetto alle precedenti annualità rimangono quindi immutate le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo del 5 per mille e le modalità per accedere al beneficio che rimangono ancora quella stabilite dal D.P.C.M. datato 23 aprile 2010. Con la recente circolare n.7/E/14 l'Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per quegli enti di volontariato e quelle associazioni sportive dilettantistiche che vorranno iscriversi negli elenchi al fine di godere del predetto beneficio.

## I soggetti ammessi al beneficio

Procedura al via per enti e associazioni che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef dovuta per l'anno 2014. Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono ancora quelle stabilite con il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010. Con riferimento ai soggetti ammessi al beneficio va ricordato che per effetto della disposizione contenuta nel co.46 dell'art.23 D.L. n.98/11, già a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con D.P.C.M. datato 30 maggio 2012 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con la circolare n.6/E/13, l'Agenzia ha precisato che le istruzioni sulle modalità di effettuazione degli adempimenti degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, degli enti della ricerca sanitaria e degli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono fornite dalle Amministrazioni di rispettiva competenza. Nel presente contributo, pertanto, faremo riferimento alle procedure previste per i soli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, rinviando per le altre tipologie di enti alle specifiche informazioni come sopra individuate.

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione i seguenti soggetti:

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (modello Unico PF, modello 730, ovvero apposita scheda allegata al Cud per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione). È consentita una sola scelta di destinazione.

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. Per destinare la quota del 5 per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

#### La predisposizione degli elenchi

Il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 prevede la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

- per enti di cui alla precedente lettera a) (enti del volontariato) l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;
- per enti di cui alla precedente lett. b) (enti della ricerca scientifica e dell'università) il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno

pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito *internet* del Ministero dell'Università e della Ricerca <u>www.miur.it</u>;

- enti di cui alla lett. c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della Salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia;
- per i Comuni di cui alla lett. d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza;
- per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l'Agenzia delle Entrate gestisce l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell'elenco è demandata al Coni.

## L'iter procedurale per Odv e Asd

Con riferimento alla destinazione del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2014, la richiamata circolare n.7/E/14 precisa come sia possibile effettuare l'iscrizione esclusivamente in via telematica direttamente (previo ottenimento del pin code) oppure rivolgendosi agli abilitati alla trasmissione telematica a partire dal 21 marzo e fino al 7 maggio 2014 e come siano tenuti a presentare domanda per il 2014 anche enti e associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti. Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

#### Organizzazioni di volontariato (Odv)

La tipologia di soggetti ricompresa nella dizione "enti del volontariato" comprende i seguenti enti destinatari del contributo del 5 per mille:

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'Anagrafe delle Onlus;
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno iscritti nell'Anagrafe delle Onlus in quanto Onlus parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati all'art.10, co.1, lett. a) D.Lgs. n.460/97;

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla L. n.266/91;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. n.49/87, iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri;
- le cooperative sociali di cui alla L.n.381/91, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art.7 L. n.383/00;
- le associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle Onlus elencati all'art.10, co.1, lett. a) D.Lgs. n.4601/97.

#### Associazioni sportive dilettantistiche (Asd)

Con riferimento all'altra tipologia di soggetti oggetto di commento nel presente contributo, possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello, nella quale il rappresentante legale dell'associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione al riparto del 5 per mille e cioè:

- costituzione ai sensi dell'art.90 L. n.289/00;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;

 effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello contiene anche dei campi facoltativi nei quali indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici. La presentazione della domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi telematicamente, e la correzione di errori nell'iscrizione nell'elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.

#### La dichiarazione sostitutiva di conferma

Dopo aver verificato l'inserimento negli elenchi definitivi (è possibile consultate l'avvenuta iscrizione nella specifica sezione del sito www.agenziaentrate.it) gli enti di volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef, devono rispettare un ultimo adempimento per poter cogliere tale opportunità: l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio, individuata avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, di una dichiarazione sostitutiva con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione (scaricabile dalla specifica sezione del sito www.agenziaentrate.it) dovrà essere allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d'identità) dovranno essere inviati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (si riporta in calce l'elenco e gli indirizzi delle varie DRE).

L'importanza di tale adempimento è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato che con la nota n.3905/08 ha chiarito che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è condizione necessaria per poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille.

Tale dichiarazione, con la quale l'Ente conferma la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fiscale, deve essere inviata, secondo le prescrizioni normative, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento (raccomandata con ricevuta di ritorno), a pena di decadenza. Il mancato invio o la presentazione oltre i termini previsti non configura, quindi, un errore formale sanabile, ma un'inadempienza che determina l'esclusione dal beneficio fiscale.

Va, inoltre osservato che per gli enti di volontariato, in alternativa alla raccomandata, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati mediante la propria casella di posta elettronica certificata (Pec) alla casella di posta elettronica certificata (Pec) della Direzione Regionale territorialmente competente riportando nell'oggetto l'indicazione "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014" e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Gli indirizzi Pec delle Direzioni regionali sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

## La regolarizzazione degli errori

L'art.2 D.L. n.16/12 (che ha introdotto l'istituto della cosiddetta "remissione in bonis") prevede la possibilità, per gli enti che abbiano commesso degli errori nell'osservanza delle modalità e tempistiche previste nelle varie fasi dell'iter procedurale, di sanare tali irregolarità entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Di seguito un elenco di possibili errori commessi dall'ente che richiede l'ammissione al beneficio:

- domanda di iscrizione non regolarmente presentata nei termini (7 maggio 2014 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);
- dichiarazione sostitutiva non regolarmente presentata nei termini (30 giugno 2014 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);
- mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento di identità del rappresentante legale.

In tutti questi casi, quindi, tali soggetti potranno procedere alla correzione di tali errori entro la data ultima del 30 settembre 2014.

Per la regolarizzazione è necessario osservare le seguenti regole:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazio-

ne sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;

 versare una sanzione di € 258 tramite modello F24 indicando il codice tributo 8115 (è esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione).

La regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario.

Di seguito si propone una tavola sinottica che riepiloga gli adempimenti con le relative tempistiche sia per gli enti di volontariato che per le associazioni sportive dilettantistiche.

	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Termine iniziale presentazione domanda d'iscrizione	21 marzo 2014	21 marzo 2014
Termine finale presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2014	7 maggio 2014
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2014	14 maggio 2014
Richiesta correzione domande (alla DRE competente)	20 maggio 2014	20 maggio 2014
Pubblicazione elenco aggiornato	26 maggio 2014	26 maggio 2014
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.)	30 giugno 2014 alle DRE	30 giugno 2014 agli Uffici territoriali del Coni
Termine per le regolarizzazioni ex D.L. n.16/12 (remissione in bonis)*	30 settembre 2014	30 settembre 2014

<sup>\*</sup> Il mancato rispetto dell'invio della dichiarazione sostitutiva e/o la mancata allegazione del documento di identità – in assenza di regolarizzazione entro il 30.09.14 - costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

## L'obbligo di rendicontazione del 5 per mille

A partire dal 5 per mille di competenza dell'anno 2008 (quindi dalla terza "edizione") la Legge Finanziaria per l'anno 2008 (L. n.244/07 ha introdotto un nuovo adempimento contabile cioè l'obbligo del rendiconto relativo ai fondi ricevuti<sup>1</sup>. Con tale adempimento il legislatore ha voluto affidare all'amministrazione erogatrice del contributo reddituale il compito di vigilare sulla effettiva destinazione di tali devoluzioni, che devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori. Per quest'ultimo aspetto, i soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, l'impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento, di seguito chiamato "rendiconto" entro 1 anno dalla loro percezione. Si tratta di un documento obbligatorio che, nel caso in cui non venga redatto nei tempi e nelle modalità fissate - come da apposito modello predisposto dall'Amministrazione erogatrice della somma - la legge prevede il recupero della somma erogata.

Il Ministero ha chiarito che per "entro l'anno" debba intendersi "entro la fine del mese dell'incasso". Ad esempio se si è incassato il 5 per mille il 4 giugno 2013, andrà rendicontato entro il 30 giugno 2014. Con l'articolo 8 del D.P.C.M. del 19 marzo 2008, pub-

- se maggiore di € 20.000, gli enti sono tenuti obbligatoriamente all'invio telematico del rendiconto sopra richiamato;
- se minore di € 20.000, gli enti non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione (che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi), ma dovranno conservare tali rendiconti per dieci anni e fornirli, su richiesta, agli organi competenti.

Va osservato che si tratta di un obbligo contabile, slegato e complementare alla redazione del bilancio e/o rendiconto annuale dell'ente *non profit*, che dovrà indicare la destinazione delle somme, che quindi assumono, in base a tale legge, un preciso vincolo di destinazione (si ricorda la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n.202/07).

In data 17 luglio 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso le "Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef", aggiornando

blicato sulla G.U. n.128 del 3 giugno 2008, sono state rese note le modalità di effettuazione di tale rendiconto, differenziate in ragione dell'entità del contributo stesso. Con il successivo D.P.C.M. del 23 aprile 2010, all'art.12, è stata in parte modificata la disciplina del rendiconto, con particolare riguardo alla soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione. In particolare:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che, come stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2.04.09, all'art.3, sono tenute ad assolvere tale obbligo a partire dall'anno finanziario 2006.

quelle precedentemente emanate in data 7 dicembre 2010. Il documento fornisce indicazioni utili quali, dove trovare il modello di rendiconto (www. lavoro.gov.it) e con quali modalità e limiti effettuare un accantonamento parziale delle somme percepite. In particolare, è possibile per le associazioni beneficiarie del contributo accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell'organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato l'accantonamento e specificata la destinazione delle somme. Inoltre, l'Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile o sua ristrutturazione l'Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di spesa). È obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Infine, alcune indicazioni utili fornite nel predetto documento per la "gestione" delle somme ricavate dal 5 per mille:

- i costi che compariranno nel rendiconto sono unicamente quelli sostenuti con la quota del "5 per mille dell'Irpef" e non possono derivare da obbligazioni che il soggetto beneficiario abbia assunto prima della comunicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'avvenuta approvazione degli elenchi definitivi degli ammessi;
- a partire dal 2010, per effetto delle precisazioni fornite con l'art.12 D.P.C.M. 23.04.10, non sarà possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota;
- il rendiconto non dovrà essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un bilancio sociale;
- i giustificativi di spesa, salvo nei casi espressamente previsti dal modello di rendicontazione, non dovranno essere inviati. Tutti i giustificativi di spesa in originale dovranno essere conservati presso la sede legale dell'organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.



**Editoria** 

## CASI PRATICI RISOLTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE VOL. 11



AUTORI: Vial Ennio, Pozzi Vita EDIZIONE: Aprile 2014

Se già in possesso del volume I

**€ 19,00** (anzichè € 25,00)

Offerta acquisto volume I + volume II

**€ 39,00** (anzichè € 53,00)

**SCARICA IL COUPON**